

temperamenti:

1.) nessun aumento di assegno spetta al percipiente quando gli emolumenti, di cui questi gode, risultino nel loro ammontare annuo complessivo non inferiori a L. 30.000. Trattandosi di emolumenti piuttosto alti e tali da far ritenere che i percipienti risentano poco dell'obbligo tributario, l'onere è stato posto a carico del percipiente stesso;

2.) nel caso invece, in cui gli emolumenti risultino nel loro ammontare annuo complessivo inferiore a L. 6.000, l'ente, Società o persona, che applichi per la prima volta la tassa, in conseguenza del nuovo decreto, è tenuto ad accordare un aumento della retribuzione pari a non meno dell'80% dell'imposta trattenuta;

3.) quando gli emolumenti complessivi annui ammontano a cifre intermedie fra le L. 30.000 e le L. 60.000, il Ministro per le Corporazioni, di concerto con il Ministro delle Finanze, determinerà con proprio decreto quanta parte dell'onere debba essere posta a carico del datore di lavoro, sotto forma di aumento degli assegni, e quanta parte debba ricadere sugli stipendiati. Tale Decreto non è stato ancora pubblicato.